

**Regolamento
concernente il riconoscimento dei diplomi scolastici
e professionali esteri**
(del 27 ottobre 2006)

La Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE),
visti gli articoli 1, 6, 10 e 12 dell'Accordo intercantionale sul riconoscimento dei diplomi
scolastici e professionali del 18 febbraio 1993 (Accordo sul riconoscimento dei diplomi),

d e c r e t a :

I. Disposizioni generali

Campo d'applicazione[1]

Art. 1 Il presente regolamento disciplina il riconoscimento dei

- a. diplomi d'insegnamento per il livello prescolastico e elementare, per il livello secondario I, nonché per le scuole di maturità,
- b. diplomi in pedagogia specializzata (orientamento insegnamento speciale, orientamento educazione speciale precoce) e
- c. diplomi in logopedia e terapia psicomotoria, rilasciati da una scuola universitaria estera.

Diritto applicabile[2]

Art. 2 ¹L'esame dei diplomi scolastici e professionali ottenuti negli Stati dell'UE e dell'AELS nonché di Stati terzi ai sensi dell'articolo 3 capoverso 3 della Direttiva 2005/36/CE avviene in applicazione delle disposizioni del presente regolamento e in conformità della Direttiva 2005/36/CE, nonché in base alle esigenze minime definite nei Regolamenti della CDPE per i diplomi svizzeri corrispondenti.

²L'esame di diplomi scolastici e professionali ottenuti in Stati terzi avviene su riserva del capoverso 1, in conformità delle disposizioni di questo regolamento e in applicazione delle esigenze minime definite nei Regolamenti della CDPE per i diplomi svizzeri corrispondenti.

³Le condizioni determinanti affinché un diploma sia considerato come titolo di conclusione di formazione ai sensi del capoverso 1 o 2, sono lo Stato in cui il diploma è stato rilasciato e la nazionalità della persona titolare.

II. Condizioni di riconoscimento

Condizioni formali di riconoscimento

Art. 3 ¹Hanno il diritto di inoltrare la richiesta le persone aventi un diploma scolastico o professionale estero:

- a. rilasciato all'estero dallo Stato o da un ente riconosciuto dallo Stato,
- b. che attesta la conclusione della formazione e
- c. che nello Stato d'origine permette di accedere direttamente all'esercizio della professione (abilitazione professionale per la stessa professione).[3]

²I richiedenti devono certificare di avere in una delle lingue nazionali svizzere, le conoscenze orali e scritte necessarie per l'esercizio della professione:

- a. persone aventi un diploma di uno Stato membro dell'UE o dell'AELS e con cittadinanza in uno Stato dell'UE o dell'AELS, devono presentare la relativa certificazione nel corso della procedura di riconoscimento, comunque, in ogni caso, prima della decisione finale[4];
- b. persone non aventi un diploma di uno Stato membro dell'UE o dell'AELS e/o senza cittadinanza in uno Stato dell'UE o dell'AELS, devono esibire la relativa certificazione contemporaneamente alla richiesta di riconoscimento. La presentazione della relativa certificazione è una condizione necessaria per procedere all'esame materiale della loro richiesta.[5]

³Il certificato di conoscenze linguistiche, di regola, deve essere esibito sotto forma di un diploma ufficiale di lingua conformemente al Quadro comune europeo di riferimento per le lingue (CECR)[6].

**Condizioni materiali
di riconoscimento[7]**

Art. 4 ¹I diplomi scolastici e professionali esteri devono essere equivalenti ai corrispondenti diplomi svizzeri, soprattutto in relazione alla formazione professionale

scientifica, didattica e pratica, alla durata della formazione, al livello della formazione.

²Per quanto riguarda i titoli di conclusione di formazione ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1, l'equivalenza è presunta (Principio Cassis de Dijon).

³Per quanto riguarda i titoli di conclusione di formazione ai sensi dell'articolo 2 capoverso 2, la prova dell'equivalenza compete alla persona richiedente. Il principio Cassis de Dijon non può essere applicato.

Compensazione di differenze sostanziali nella formazione[8]

Art. 5 ¹Quando la formazione estera differenzia da quella svizzera in settori riguardanti materie, la cui conoscenza è una condizione essenziale per l'esercizio della professione in Svizzera, le lacune constatate devono essere colmate con delle misure di compensazione.

²È pure data una differenza sostanziale allorché la durata della formazione estera è inferiore di almeno un anno a quella prescritta in Svizzera.

³Quando ci sono delle differenze sostanziali nella formazione, come al capoverso 1 e/o 2, bisogna esaminare se le corrispondenti lacune non siano già compensate dalla formazione precedente, dalla pratica professionale e/o dal perfezionamento.

⁴La pratica professionale secondo il capoverso 3 deve, di regola, essere stata svolta in Svizzera o uno Stato membro dell'UE o dell'AELS.

Compensazione di livelli di formazione diversi[9]

Art. 6 ¹Se la formazione in Svizzera si svolge a un livello superiore a quello della formazione seguita dal richiedente o dalla richiedente nel suo Stato d'origine, la differenza del livello di formazione deve essere pareggiata con una misura di compensazione.

²La compensazione secondo il capoverso 1 non è possibile, quando i richiedenti hanno una formazione professionale di livello secondario II, mentre in Svizzera per esercitare la professione è necessaria una formazione di almeno tre anni in una scuola universitaria. Restano riservati i diplomi scolastici e professionali:

- a. che sono riconosciuti equivalenti ad un diploma di scuola universitaria da parte delle autorità competenti di uno Stato membro dell'UE o dell'AELS ai sensi dell'art. 11 lettera c cifra II della Direttiva 2005/36/CE e che conferiscono al titolare o alla titolare del diploma gli stessi diritti d'accesso e di esercizio della professione, o
- b. che sono elencati nell'allegato II della direttiva 2005/36/CE.

³Quando c'è una differenza sostanziale nella formazione, come al capoverso 1, bisogna esaminare se la corrispondente lacuna non sia già compensata dalla formazione precedente, dalla pratica professionale e/o dal perfezionamento. In questo caso possono essere tenute in considerazione soltanto attività o formazioni svolte a livello di scuola universitaria e appropriate a colmare le lacune nella base scientifica e teorica.

Misure di compensazione[10]

Art. 7 ¹Il richiedente o la richiedente che deve assolvere delle misure di compensazione può scegliere se compiere un tirocinio di adattamento o sottoporsi a una prova attitudinale.

²Per tirocinio d'adattamento si intende l'esercizio professionale in Svizzera sotto la responsabilità di un professionista qualificato e/o la frequenza di moduli di formazione teorica.

³La prova attitudinale deve prendere in considerazione il fatto che i richiedenti sono professionisti qualificati. Essa verte su materie la cui conoscenza è una condizione essenziale per poter esercitare la professione. Queste materie possono comprendere sia conoscenze teoriche che capacità pratiche.

Art. 8

abrogato[11]

Svolgimento delle misure di compensazione

Art. 9 Le misure di compensazione sono svolte da istituti di formazione pedagogica, su incarico del Segretariato generale della CDPE.

III. Procedura

Richiesta di riconoscimento

Art. 10 ¹La richiesta di riconoscimento di un diploma estero deve essere inoltrata presso il Segretariato generale della CDPE, in lingua italiana, tedesca o francese. I documenti da allegare alla richiesta devono essere inoltrati in una delle lingue nazionali o in inglese.

²I documenti inoltrati devono essere confacenti per la verifica dell'adempimento delle condizioni di riconoscimento.

³Diplomi e certificati, nonché in certi casi, altri documenti richiesti dal Segretariato generale della CDPE devono essere presentati sotto forma di copia ufficialmente autenticata, inoltre se il documento originale non è redatto in una lingua nazionale svizzera o in inglese bisogna allegare una traduzione ufficiale. Le traduzioni originali o le loro copie ufficialmente autenticate devono essere allegate al dossier.[\[12\]](#)

Decisione di riconoscimento

Art. 11 ¹Il Segretario generale o la Segretaria generale della CDPE è competente per la decisione di riconoscimento.[\[13\]](#)

²I richiedenti hanno il diritto di ricevere la decisione finale, entro un congruo termine. Per le persone, aventi un diploma di uno Stato membro dell'UE e la cittadinanza in uno Stato dell'UE o della AELS, la durata della procedura rispetterà le relative disposizioni del diritto dell'UE.[\[14\]](#)

³Le decisioni che rifiutano il riconoscimento devono essere motivate e devono indicare i rimedi di diritto.

Effetto del riconoscimento

Art. 12 ¹Con il riconoscimento si conferma alle persone aventi un diploma scolastico o professionale estero che le loro conoscenze e capacità professionali sono equivalenti a quelle sancite da un corrispondente diploma svizzero con la relativa abilitazione all'esercizio professionale.

²Il riconoscimento non contiene nessuna indicazione circa l'esistenza e la validità attuale di un'abilitazione all'esercizio professionale e non dà diritto a un concreto posto di lavoro.[\[15\]](#)

Revoca

Art. 13 ¹Le decisioni di riconoscimento, ottenute in modo illecito o sleale, sono revocate dall'istanza di riconoscimento.

²L'introduzione di una procedura penale, resta riservata.

Costi di procedura e di decisione

Art. 14 L'autorità di riconoscimento riscuote le tasse di procedura e decisione, in base al Regolamento concernente le tasse della CDPE.[\[16\]](#)

Costo delle misure di compensazione

Art. 15 ¹Le spese per le misure di compensazione sono a carico dei richiedenti. L'importo dipende da quante misure di compensazione devono essere assolve ed è calcolato con CHF 450.- per ogni punto di credito ECTS che deve essere svolto nell'ambito delle misure di compensazione, entro un massimo di

a. per un tirocinio d'adattamento (compresi eventuali moduli di formazione teorica)[\[17\]](#)
CHF 12'000.-

b. per una prova attitudinale CHF 5'000.-

²Gli istituti di formazione pedagogica possono prelevare un'indennità spese di CHF 400.- per i chiarimenti in merito alla determinazione delle concrete misure di compensazione.

IV. Disposizioni finali

Rimedi giuridici

Art. 16 ¹Contro le decisioni del Segretario generale o della Segretaria generale della CDPE si può inoltrare un ricorso scritto e motivato, entro 30 giorni dal rilascio della decisione, presso la Commissione di ricorso CDPE/CDS.[\[18\]](#)

²Le decisioni della Commissione di ricorso possono essere impugnate con ricorso dinanzi al Tribunale federale.

Abrogazione di disposizioni

Art. 17 Le seguenti disposizioni dei regolamenti di riconoscimento attualmente in vigore sono abrogate:

a. Art. 18 del Regolamento concernente il riconoscimento dei diplomi d'insegnamento per le scuole di maturità del 4 giugno 1998,

b. abrogata[\[19\]](#)

c. Art. 16 del Regolamento concernente il riconoscimento dei diplomi delle scuole universitarie per i docenti e le docenti del livello prescolastico e del livello elementare del 10 giugno 1999,

d. Art. 17 del Regolamento concernente il riconoscimento dei diplomi delle scuole universitarie per i docenti e le docenti del livello secondario I del 26 agosto 1999 e

e. Art. 17 del Regolamento concernente il riconoscimento dei diplomi delle scuole universitarie in logopedia e dei diplomi delle scuole universitarie in terapia psicomotoria

del 3 novembre 2000.

Entrata in vigore

Art. 18 Il regolamento entra in vigore contemporaneamente al revisionato Accordo intercantonale sul riconoscimento dei diplomi scolastici e professionali.

Disposizioni transitorie[\[20\]](#)

Art. 19 Le richieste di riconoscimento presentate prima dell'entrata in vigore delle modifiche del 22 marzo 2012, sono esaminate in base al diritto allora vigente.

Brunnen, 27 ottobre 2006 In nome della Conferenza svizzera
dei direttori cantionali della pubblica educazione
La presidente: Isabelle Chassot
Il segretario generale: Hans Ambühl

Pubblicato nel BU **2012**, 142.

-
- [\[1\]](#) Modifica del 22 marzo 2012, entrata in vigore con valore relativo al 1° gennaio 2012.
 - [\[2\]](#) Modifica del 22 marzo 2012, entrata in vigore con valore relativo al 1° gennaio 2012.
 - [\[3\]](#) Modifica del 22 marzo 2012, entrata in vigore con valore relativo al 1° gennaio 2012.
 - [\[4\]](#) Modifica del 22 marzo 2012, entrata in vigore con valore relativo al 1° gennaio 2012.
 - [\[5\]](#) Modifica del 22 marzo 2012, entrata in vigore con valore relativo al 1° gennaio 2012.
 - [\[6\]](#) Modifica del 22 marzo 2012, entrata in vigore con valore relativo al 1° gennaio 2012.
 - [\[7\]](#) Modifica del 22 marzo 2012, entrata in vigore con valore relativo al 1° gennaio 2012.
 - [\[8\]](#) Modifica del 22 marzo 2012, entrata in vigore con valore relativo al 1° gennaio 2012.
 - [\[9\]](#) Modifica del 22 marzo 2012, entrata in vigore con valore relativo al 1° gennaio 2012.
 - [\[10\]](#) Modifica del 22 marzo 2012, entrata in vigore con valore relativo al 1° gennaio 2012.
 - [\[11\]](#) Modifica del 22 marzo 2012, entrata in vigore con valore relativo al 1° gennaio 2012.
 - [\[12\]](#) Modifica del 22 marzo 2012, entrata in vigore con valore relativo al 1° gennaio 2012.
 - [\[13\]](#) Modifica del 22 marzo 2012, entrata in vigore con valore relativo al 1° gennaio 2012.
 - [\[14\]](#) Modifica del 22 marzo 2012, entrata in vigore con valore relativo al 1° gennaio 2012.
 - [\[15\]](#) Modifica del 22 marzo 2012, entrata in vigore con valore relativo al 1° gennaio 2012.
 - [\[16\]](#) 4.1.1.1 Regolamento concernente le tasse della Conferenza svizzera dei direttori cantionali della pubblica educazione del 7 settembre 2006.
 - [\[17\]](#) Modifica del 22 marzo 2012, entrata in vigore con valore relativo al 1° gennaio 2012.
 - [\[18\]](#) Modifica del 22 marzo 2012, entrata in vigore con valore relativo al 1° gennaio 2012.
 - [\[19\]](#) Modifica del 22 marzo 2012, entrata in vigore con valore relativo al 1° gennaio 2012.
 - [\[20\]](#) Modifica del 22 marzo 2012, entrata in vigore con valore relativo al 1° gennaio 2012.